

tere accettare l'emendamento, altrimenti ci metteremmo in aperta contraddizione col principio affermato dall'articolo primo.

In quanto poi al dovere dell'ammonizione di cui all'articolo quinto, sarà vero che essa nella pratica non ha dato molti risultati, ma mi pare che sia bene mantenere la forma dell'ammonizione e il progetto prescrive. Quindi io propongo, e sia mantenuto fermo l'articolo 3, sostituendo soltanto la sospensione dell'esecuzione della condanna alla sospensione della pena.

Quindi il richiamo esplicito dell'articolo 70 mi pare evidente, poichè l'articolo prevede due casi, il caso del reato che sopravviene, e bisogna stare all'articolo 68, ed il caso del reato che si è scoperto ma che precedeva. Riportando dunque nell'articolo a tutte le norme del cumulo delle pene pel cumulo dei reati, mi pare che i sospetti e i dubbi presentati dall'onorevole Lucchini possano sparire di fronte alla chiara ragione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi unisco alle considerazioni del relatore ed accetto le modificazioni al secondo ed al terzo comma, nel senso che invece « dell'esecuzione della pena » si dica « dell'esecuzione della condanna ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Vi sono due emendamenti uno integrale dell'onorevole Lucchini ed un altro dell'onorevole Calissano relativo unicamente al secondo comma.

L'onorevole Calissano non insiste?

CALISSANO. Non ho udito la parola nè del ministro, nè del relatore in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIPPO, *relatore*. Credevo che non ci insistesse. Dico all'onorevole Calissano, che mi pare una questione di forma quella che il cumulo della prima pena con la nuova pena sia pronunciata nella nuova sentenza. Mi pare uno scrupolo troppo sottile. È evidente che se la prima sentenza dichiara taluno colpevole del reato di...

...deve dichiararlo punibile (come si fa nei casi di amnistia) con la pena della reclusione per 3 o 4 anni, ed ordinare ch'essa sia sospesa, sotto determinate condizioni. Quando non si verificano queste ipotesi e si deve revocare il beneficio accordato dove c'è stata sospensione, che cosa avviene? Il magistrato colla nuova sentenza deve addersi il primo reato ed il secondo, compenetrare le due pene a norma dell'articolo 68, e applicare la nuova pena cumulativa. Quindi mi pare che gli scrupoli dell'onorevole Calissano per la revocazione di ufficio, o per fatto del pubblico ministero non abbiano fondamento.

PRESIDENTE. Con queste dichiarazioni l'onorevole Calissano si accontenta?

CALISSANO. Io volevo soltanto che fosse evitata la interpretazione che il procuratore del Re appena avvenuto il nuovo delitto, senza attendere sentenze e sentenze definitive potesse immediatamente fare arrestare colui che godeva del beneficio della condanna condizionale.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, nelle quali credo consenta l'onorevole ministro, che cioè, come io proposi e dimostrai, occorre sempre la sentenza definitiva che, accertando il nuovo delitto, revochi la sentenza precedente, desisto dal mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

C'è prima l'emendamento dell'onorevole Lucchini.

Onorevole Lucchini...

LUCCHINI LUIGI. Le risparmio di mettere ai voti il mio emendamento, e voto contro l'articolo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo della Commissione, comprese le due varianti fatte dalla Commissione e accettate dal ministro, cioè che al secondo comma dove si parla della sospensione dell'esecuzione della pena si scriva sospensione dell'esecuzione della condanna; e nel successivo comma parimente alla parola pena si sostituisca la parola: condanna.

Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 4.

La sospensione della pena non si estende nè alle conseguenze giuridiche di essa, nè alle pene accessorie.

Le incapacità giuridiche cessano quando in seguito alla sospensione la pena si abbia come scontata.

Ora il Governo e il relatore della Commissione propongono questa variazione di forma.

Nel primo capoverso alle parole « sospensione della pena » si sostituisca « sospensione dell'esecuzione della condanna » ed al secondo capoverso dove è detto: « la pena si avrà come scontata » si dica: « la condanna si avrà come non avvenuta ».

Apro la discussione su questo articolo 4.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. Anche qui mi trovo di fronte a un articolo che riproduce disposizioni contenute nel mio schema di legge e che è accolto dalla Commissione in emendamento del testo ministeriale. Ma le formole adottate, modificando alla loro volta quella da me proposta, non sono con-